

# Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)

[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 06/06/2018

## LE PAROLE DEL NON PROFIT/Trust del Terzo settore senza distribuzione di utili

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Il Registro unico Nazionale del Terzo settore apre anche ai trust. È quanto si desume dall'articolo 4 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore), che, nell'elencare gli Enti del terzo settore (Ets) introduce una categoria residuale composta dagli «altri enti di carattere privato diversi dalle società» costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La disposizione riprende la formula già utilizzata per le Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997), che aveva dato ingresso al “trust Onlus” nel nostro ordinamento. L'impressione è che il legislatore si sia ispirato al decreto Onlus proprio per consentire ai trust l'accesso al nuovo Registro (si vedano, sul punto, i rilievi della Commissione Finanze della Camera nella seduta del 22 maggio 2017).

Ma quali sono le clausole che deve contenere l'atto istitutivo del trust e i requisiti minimi da rispettare per ottenere la qualifica di Ets? La questione è di particolare importanza, soprattutto per i trust già costituiti come Onlus, i quali, per non perdere i benefici del proprio regime, dovranno adeguarsi alle norme del Cts entro il 3 febbraio 2019.

Primo aspetto da considerare è lo scopo perseguito: dovrà essere espresso che il trust esercita in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro un'attività di interesse generale in uno dei settori elencati nell'articolo 5 del Cts, cui potranno aggiungersi una o più attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle prime. Il trust in questione sarà quindi preferibilmente un trust opaco o di scopo, pur non escludendosi che anche un trust con beneficiari individuati possa in concreto soddisfare i requisiti previsti dal Codice. Si pensi a un trust con beneficiari individuati che eroga fondi ad altri Ets che operano nei medesimi settori di attività.

In ogni caso, sul fronte delle risorse economiche, è fatto divieto al trustee di distribuire utili o avanzi di gestione, i quali dovranno essere impiegati nello svolgimento dell'attività istituzionale; mentre il patrimonio, alla scadenza del trust o in caso di scioglimento anticipato, dovrà essere devoluto ad altri Ets indicati nell'atto istitutivo, previo parere dell'Ufficio del Registro (articolo 9 del Cts). Contabilmente, sempre il trustee sarà obbligato a redigere il bilancio annuale di esercizio, in forma ordinaria o abbreviata a seconda del patrimonio del trust, nonché, se i ricavi superano 1 milione di euro, il bilancio sociale con le informazioni sulla missione dell'ente.

Quanto alla struttura interna del trust, bisognerà adeguarsi alle norme del Cts che disciplinano l'amministrazione e il controllo degli enti del Terzo settore. A questo riguardo, lo schema che più si avvicina ad un trust è quello della fondazione, ove l'elemento patrimoniale prevale su quello personalistico degli enti associativi. Così, l'amministrazione del trust sarà affidata al trustee, in composizione monocratica o collegiale, a seconda della scelta del disponente e del tipo di gestione da compiere. Come per le fondazioni del Terzo settore, poi, il trust dovrà dotarsi di un organo di controllo e, al superamento di certi limiti patrimoniali, anche di un revisore legale; compiti, questi, da affidare al garante (protector), che diventa dunque figura obbligatoria in questo tipo di trust.